

Comunicazione n. BOR/RM/94005133 del 23-5-1994

inviata allo studio legale ...

Oggetto: Legge 2 gennaio 1991, n. 1 - Ambito di applicazione

Si fa riferimento alla lettera in data ... con la quale codesto studio ha chiesto di sapere se la emissione di «promissory notes» da parte di una banca estera e/o negoziazione delle stesse presso altra banca estera comporti o meno l'applicazione della legge 2 gennaio 1991, n. 1¹, qualora l'attività di negoziazione sia effettuata da soggetto (individuo o società) residente in Italia e se il soggetto (individuo o società), residente in Italia, che si ponga come promotore finanziario delle predette operazioni di negoziazione soggiaccia o meno alle disposizioni di cui alla citata legge n. 1/1991.

I quesiti sono posti in termini assai generici e consentono dunque risposte di carattere generale.

In argomento si osserva, preliminarmente, che scopo della legge n. 1/1991 è la disciplina dell'esercizio professionale, nei confronti del pubblico (cfr. art. 2), delle attività di intermediazione mobiliare, quali dettagliatamente indicate dall'art. 1 della medesima legge².

Pertanto, ai fini che qui interessano, vengono in rilievo - piuttosto che l'emissione - le attività di negoziazione (cfr. art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 1/1991³), di collocamento e distribuzione (cfr. art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge⁴ ovvero di raccolta ordini (cfr. art. 1, comma 1, lettera d)⁵ aventi ad oggetto i valori mobiliari in riferimento.

Ciò posto, si fa presente che la legge in discorso regola in via esclusiva l'attività di intermediazione mobiliare che viene esercitata in Italia. Più precisamente, secondo l'interpretazione - ormai consolidata - accolta da questa Commissione (cfr. comunicazioni n. SGE/RM/91003084 del 10.6.1991, n. SGE/RM/91007252 del 12.12.1991, n. BOR/RM/91007639 del 27.12.1991 e n. BOR/RM/92002207 del 3.4.1992), al fine di stabilire, rispetto al caso concreto, se l'attività di intermediazione mobiliare sia svolta in Italia o all'estero e, dunque, se ricada o meno sotto il governo dell'ordinamento nazionale, elemento qualificante è da ritenersi non già il luogo in cui venga eseguita materialmente l'attività di prestazione dei relativi servizi bensì, a monte, il luogo in cui l'intermediario ricerchi i propri «obiettivi» effettuando, con ogni mezzo, attività di pubblicità, di reperimento della clientela, di prospezzazione e sottoscrizione del relativo contratto.

Lo svolgimento in Italia (nel senso precisato) delle attività di intermediazione mobiliare [...omissis...] è consentito dal d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in seguito all'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE, anche ad alcune categorie di soggetti esteri, tanto comunitari quanto extracomunitari.

Tra i primi, in particolare, figurano le banche comunitarie, nel rispetto delle formalità di cui all'art. 15, comma 3 (che prevede la previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza, per il caso di primo insediamento, subordinato, se del caso, l'esercizio dell'attività alle condizioni indicate, per motivi di interesse generale, dalla stessa Banca

¹ V. ora d.lgs. n. 58/998.

² V. ora art. 1, comma 5, d.lgs n. 58/98.

³ V. ora art. 1, comma 5, lettere a) e b), d.lgs n. 58/98.

⁴ V. ora art. 1, comma 5, lettera c), d.lgs n. 58/98.

⁵ V. ora art. 1, comma 5, lettera e), d.lgs n. 58/98.

d'Italia e dalla Consob, nell'ambito delle rispettive competenze) e all'art. 16, comma 3 (che prevede per tali banche la possibilità di esercitare le attività previste nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza).

Alle banche comunitarie si affiancano, ai sensi dell'art. 18, le società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario, quando la relativa partecipazione di controllo sia detenuta da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato. Ad esse si applicano le disposizioni di cui ai citati artt. 15, comma 3 e 16, comma 3.

L'offerta e la prestazione dei servizi di intermediazione mobiliare devono, in ogni caso, effettuarsi nel rispetto delle disposizioni interne richiamate dall'art. 158 del d.lgs. n. 385/1993⁶ [...omissis...].

Quanto ai soggetti non comunitari ai quali è consentito l'esercizio in Italia di attività di intermediazione mobiliare, essi si identificano attualmente con le sole banche extracomunitarie, delle quali si occupano gli artt. 14, comma 4 (che subordina lo stabilimento in Italia della prima succursale all'autorizzazione del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), c) ed e), nonché della condizione di reciprocità); 15, comma 4 (che riconosce alle banche extracomunitarie già operanti in Italia con una succursale la possibilità di stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia) e 16, comma 4 (che consente a tali banche di operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata d'intesa con la Consob).

Ove non ricorressero i presupposti sin qui delineati, l'offerta in Italia - da intendersi come in precedenza indicato - di servizi di intermediazione mobiliare sarebbe vietata⁷.

Il divieto in parola - come già precisato dalla scrivente - spiegherebbe i suoi effetti qualunque fosse il mezzo attraverso il quale l'intermediario estero promuovesse in Italia il proprio servizio e dunque, a titolo di esempio, anche se a tal fine si avvallesse di una società di intermediazione mobiliare autorizzata all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 1/1991⁸ (cfr. comunicazione n. BOR/RM/93005482 del 2.7.1993), ovvero operasse tramite un ufficio di rappresentanza aperto presso un intermediario italiano (cfr. comunicazione n. BOR/RM/94002975 del 31.3.1994), ovvero ricorresse, genericamente, all'opera di soggetti residenti in Italia, in qualità di «promotori finanziari» (termine, ai sensi della legge n. 1/1991, tecnicamente riferibile ai soli soggetti di cui all'art. 5 della medesima legge⁹, iscritti ad apposito albo istituito presso la Consob).

p. IL PRESIDENTE
Mario Bessone

⁶ Disposizione abrogata.

⁷ Attualmente, l'offerta in Italia di servizi di investimento da parte di imprese di investimento extracomunitarie è consentita purché autorizzata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, qualora ricorrano determinate condizioni indicate dall'art. 28, d.lgs. n. 58/98.

⁸ V. ora art. 30, d.lgs. n. 58/98.

⁹ V. ora art. 31, d.lgs. n. 58/98.